

INTELLIGENCE

Oggetti Volanti non Identificati (UFO)

SEZIONE A - PARTE GENERALE

Paragrafo

Informazioni preliminari -----	1
Definizioni -----	2
Obiettivi -----	3
Responsabilità -----	4
Indicazioni utili -----	5
Raccolta dati nelle retrovie -----	6

SEZIONE B - PUBBLICHE RELAZIONI, INFORMAZIONI, CONTATTI,
E RILASCIO DI INFORMAZIONI

Mantenimento delle relazioni pubbliche -----	7
Rilascio di informazioni -----	8
Eccezioni -----	9
Rilascio di informazioni da parte di fonti esterne all' Aeronautica -----	10
Contatti -----	11

SEZIONE C - PREPARAZIONE ED INOLTRO DEI RAPPORTI

Informazioni generali -----	12
Modalità per la trasmissione dei rapporti -----	13
Destinatari dei rapporti -----	14
Principali dati per i rapporti e loro formato -----	15
Dati negativi o inapplicabili -----	16
Commenti dell' ufficiale redattore -----	17
Classifica di segretezza -----	18
Compilazione di rapporti che includono prove fisiche -----	19

Il presente Regolamento definisce responsabilità e procedure per il trattamento delle informazioni e del materiale probatorio relativi ad oggetti volanti non identificati (UFO) e per il rilascio delle pertinenti informazioni al pubblico.

SEZIONE A - PARTE GENERALE

1. Informazioni preliminari. Le investigazioni ed analisi sugli UFO condotte dall' Aeronautica sul territorio degli Stati Uniti derivano direttamente dalle sue responsabilità nella difesa del Paese. La rapida notifica ed identificazione sono necessarie per implementare la seconda fase del processo della difesa aerea: rilevamento, identificazione, intercettazione e distruzione; per tale motivo l' Aeronautica mantiene il Programma Oggetti Volanti Non Identificati, il cui successo richiede la stretta aderenza di tutti i comandanti alle norme del presente regolamento.

2. Definizioni. Le seguenti definizioni sono state predisposte per consentire un uniforme e congruo utilizzo nelle operazioni di monitoraggio, investigazione e formulazione dei rapporti attinenti ad UFO:

a. *Oggetti familiari o noti:* Aerei, uccelli, palloni, aquiloni, luci di ricerca e corpi astronomici (meteore, pianeti, stelle).

b. *Aerei sconosciuti:*

(1) Oggetti volanti interpretati come aeroplani.

Generalmente risultano da sconfinamenti e spesso originano rapporti di avvistamento UFO da parte del grande pubblico. Sono facilmente riconoscibili come aerei, ma il cui tipo, scopo, origine e destinazione appaiono sconosciuti. Responsabile per i rapporti d' avvistamento di aerei "sconosciuti" è il Comando della Difesa Aerea e, agli effetti del presente regolamento, tali oggetti non devono esser fatti oggetto di rapporto di avvistamento UFO.

- (2) Flares, scarichi di aerei a reazione, scie di condensazione, luci fisse o lampeggianti di notte, luci circolanti intorno ad aeroporti ed altri simili fenomeni prodotti da, o indicanti, aeromobili. Ai sensi del presente regolamento, tali casi non devono essere fatti oggetto di rapporto di avvistamento UFO in quanto non ricadenti in questa categoria.
- (3) Aerei senza pilota e missili.

c. *Oggetti Volanti Non Identificati:* ogni oggetto volante che, a causa delle sue prestazioni, caratteristiche aerodinamiche o peculiarità non rientra fra i mis-

sili o gli aerei conosciuti, o che non corrisponde alle definizioni di cui ai paragrafi a e b di cui sopra.

3. Obiettivi. L'interesse dell'Aeronautica per gli UFO è di triplice natura: primo, in quanto possibile minaccia agli Stati Uniti ed alle sue forze; secondo, per determinare le caratteristiche tecniche e scientifiche di ciascuno di tali oggetti; terzo, per spiegare ogni avvistamento UFO come definito nel paragrafo 2c di cui sopra.

a. *Difesa Aerea.* Si è potuto verificare che la grande maggioranza degli oggetti volanti avvistati è composta da oggetti convenzionali ed assai familiari che non costituiscono minaccia per gli Stati Uniti ed ai suoi possedimenti. Sussistendo tuttavia la possibilità, impossibile da ignorare, che gli UFO avvistati possano essere ostili, oppure nuovi veicoli aerei stranieri di progetto non convenzionale, è imperativo che i relativi avvistamenti vengano comunicati nel modo più rapido, concreto e completo.

b. *Tecnico-scientifico.* L'Aeronautica continuerà a ricevere ed analizzare rapporti di avvistamento UFO fino a quando potranno essere tutti scientificamente o tecnicamente spiegati, tenendo presente che:

- (1) Per essere in grado di riconoscere i prodotti dell'avanzamento scientifico, l'Aeronautica deve essere in possesso delle notizie sugli ultimi sviluppi nella ricerca di nuovi veicoli aerei od armamenti.
- (2) Sussiste la possibilità che altri Paesi possano sviluppare dei veicoli aerei di configurazione o propulsione rivoluzionaria.
- (3) Sussiste la necessità di ulteriori conoscenze scientifiche in campi quali la geofisica, l'astronomia, e l'alta atmosfera che lo studio e l'analisi degli UFO e di simili fenomeni può fornire.
- (4) Il riferimento di tutti fattori pertinenti avrà un impatto diretto e positivo sull'analisi scientifica e sulle conclusioni in merito agli avvistamenti di UFO.

c. *Riduzione della percentuale di UFO "sconosciuti".* Le attività dell'Aeronautica devono tendere a ridurre al minimo la percentuale degli avvistamenti inspiegabili. Al momento attuale l'analisi ha fornito una spiegazione per la quasi totalità degli avvistamenti riportati; solo pochissimi casi rimangono non chiariti. Tali avvistamenti non spiegati vengono trattati statisticamente come sconosciuti. Sembra logico ritenere che se per questi fossero stati immediatamente disponibili dati obiettivi, anch'essi sarebbero stati spiegati. Stante il fatto che in questo tipo di episodi i fattori umani giocano sempre una parte importante, essendo tali episodi basati principalmente su osservazioni personali ed interpretazioni dell'osservatore piuttosto che su precisi dati scientifici ottenuti in condizioni controllate, è tuttavia improbabile che i casi non spiegati possano mai essere eliminati.

4. Responsabilità:

a. *Riferimento delle informazioni.* I comandanti delle basi dell'Aeronautica riferiranno tutte le informazioni e le prove relative ad avvistamenti UFO, comprese quelle ricevute da altri Servizi, Agenzie Governative e fonti civili (Si veda la Sezione C).

b. *Investigazione.* Il comandante della base dell'Aeronautica più prossima al sito dell'avvistamento UFO sarà responsabile per la condotta di tutte le attività investigative necessarie alla preparazione di un completo rapporto iniziale di avvistamento UFO. Ogni sforzo deve essere posto in atto onde pervenire alla soluzione del caso nel corso dell'investigazione iniziale. Un avvistamento UFO di cui sia stata informata una base diversa da quella più prossima alla scena del fatto deve essere immediatamente riportato al comandante della base dell'Aeronautica più vicina affinché questi possa intraprendere le azioni necessarie. (Si veda il paragrafo 6.)

c. *Analisi.* Sarà cura del Centro Tecnico del Servizio Informazioni dell'Aeronautica (ATIC) l'analisi e la valutazione di:

- (1) Informazioni e prove riportate dalle retrovie dopo che gli investigatori della Base dell'Aeronautica più vicina alla zona dell'avvistamento hanno esaurito i loro tentativi per identificare l'UFO.
- (2) Informazioni e prove raccolte all'estero.

NOTA. *Eccezioni:* L'ATIC, indipendentemente o in collaborazione con la pertinente attività dell'Aeronautica, può condurre ogni altra attività investigativa che si ritiene necessaria per proseguire o portare a compimento le sue analisi o scoperte.

d. *Pubbliche relazioni e Servizi di Informazione.* L'Ufficio dei Servizi di Informazione, presso l'Ufficio del Ministro dell'Aeronautica, sarà responsabile del rilascio di informazioni sugli avvistamenti e, in coordinamento con l'ATIC, per fornire risposte alle domande del pubblico sugli UFO. (Si vedano i paragrafi 7 e 8.)

e. *Interrogazioni del Congresso.* L'Ufficio di Collegamento Legislativo:

- (1) Risponderà, in coordinamento con l'ATIC e/o con l'Ufficio dei Servizi di Informazione quando necessario, tutte le missive da parte del Congresso concernenti gli UFO che siano state indirizzate al Ministro dell'Aeronautica e all'Aeronautica stessa.
- (2) Inoltrerà le domande di carattere tecnico o scientifico all'ATIC onde ottenerne degli elementi per le risposte. L'ATIC invierà tali elementi all'Ufficio di Collegamento Legislativo per la risposta al richiedente.
- (3) Processerà le richieste provenienti da fonti congressuali secondo le norme contenute nel regolamento dell'Aeronautica AFR 11-7.

f. *Cooperazione.* Tutte le attività dell'Aeronautica coopereranno con i gli investigatori UFO dell'arma onde assicurare il rapido ed economico successo di investigazioni ed analisi. Quando fattibile, tale cooperazione comprenderà la fornitura di servizi di trasporto aerei o terrestri ed assistenze di altro tipo.

5. Indicazioni utili. La completezza e la qualità di un rapporto o di una investigazione su eventi UFO sono limitati solamente dalla competenza e dal bagaglio conoscitivo della persona che riceve l'informazione iniziale e/o prepara il rapporto. L'utilità ed il valore di ciascun rapporto dipendono dalla precisione e dalla tempestività dei suoi contenuti. Nei seguenti paragrafi sono contenuti elementi che possono fungere da guida nelle fasi di vaglio delle informazioni, nella loro valutazione e nella stesura dei rapporti sugli avvistamenti:

a. La logica, la consistenza e la coerenza del rapporto fornito dall'osservatore devono essere tutte attentamente considerate. E' particolarmente importante che il personale che prepara il rapporto possa effettuare un'intervista con l'osservatore allo scopo di valutarne l'affidabilità e la validità delle informazioni fornite. Fattori particolarmente importanti sono l'età dell'osservatore, l'occupazione, il livello di istruzione, e se la sua occupazione comporti l'attività di riferire osservazioni o conoscenze tecniche.

b. Misure al teodolite di variazioni di azimut, elevazioni e grandezza angolare.

c. Intercettazione, identificazione o ricerca aerea, se appropriate e se consentite nell'ambito delle regolamentazioni della difesa aerea.

d. Quando fattibile, contattare unità locali del Pattugliamento Aereo (ACW), Corpi degli Osservatori di Terra (GOC), piloti ed equipaggi di aerei in volo al momento e sul luogo dell'avvistamento. Contattare anche qualsiasi altra persona od organizzazione che possa fornire dati concreti o prove di tipo visivo, elettronico o quant'altro sull'UFO.

f. Consultare naviganti ed astronomi nell'area interessata allo scopo di determinare se corpi o fenomeni astronomici potrebbero essere responsabili dell'avvistamento.

g. Contattare operatori di torre di controllo civili o militari, unità di operazioni aeree ed aerolinee allo scopo di determinare se il responsabile dell'avvistamento possa essere un aereo. Le unità locali dell'Ente dell'Aviazione Civile (CAA) sono spesso di aiuto in questi casi.

h. Contattare persone che potrebbero essere a conoscenza di aerei sperimentali o di configurazione

inconsueta, o di lanci di razzi, missili guidati, o altri esperimenti aerei nella zona.

i. Contattare unità o laboratori fotografici. Spesso tali installazioni dispongono di apparati idonei per lavori specializzati di intelligence o investigativi. La fotografia è uno strumento prezioso e, laddove possibile, deve essere usata nelle attività di investigazione ed analisi UFO. (Si veda il Paragrafo 19)

6. Raccolta dati nelle retrovie. Sia l'Assistente Capo di Stato Maggiore addetto all'Intelligence presso il Quartier Generale dell'Aeronautica che il Comando della Difesa Aerea hanno un interesse diretto ed immediato agli UFO avvistati nelle retrovie di una zona di guerra.

a. Tutte le attività dell'Aeronautica condurranno investigazioni nei limiti delle prescritte attività di riferimento (si vedano i paragrafi 15, 16 e 17), limiti che potranno essere superati solo su specifiche direttive dall'Assistente Capo di Stato Maggiore addetto all'Intelligence presso il Quartier Generale dell'Aeronautica.

b. Una volta ricevuti i rapporti iniziali, l'ATIC può richiedere ulteriori dati, quali descrizioni narrative dei fatti, schizzi, mappe o carte geografiche annotate, e quant'altro possa essere fornito in modo rapido ed economico dall'attività dell'Aeronautica che ha generato il rapporto iniziale. L'ATIC è pertanto autorizzato a contattare direttamente la specifica attività dell'Aeronautica.

c. Sono autorizzate le comunicazioni dirette fra l'ATIC e le altre attività dell'Aeronautica pertinenti le investigazioni sugli UFO. Specificamente, l'ATIC può avvalersi del 1006mo Squadrone del Servizio Informazioni dell'Aeronautica (AISS) allo scopo di assistere il comandante della base responsabile per le ulteriori indagini, qualora nel rapporto iniziale sia contenuta tale necessità. (Si veda il paragrafo 4b.)

SEZIONE B - PUBBLICHE RELAZIONI, INFORMAZIONI, CONTATTI E RILASCIO DI NOTIZIE

7. Mantenimento delle pubbliche relazioni.

L'Ufficio dei Servizi Informativi è responsabile per:

a. In coordinamento con l'ATIC quando necessario, il mantenimento dei contatti con il pubblico e la stampa su tutti gli aspetti e le attività del Programma UFO e le sue attività correlate.

b. Il rilascio di informazioni in merito agli avvistamenti UFO ed i risultati delle investigazioni.

c. Il rilascio periodico di informazioni su tali questioni al grande pubblico.

d. Il processamento, la risposta, ed i seguiti deri-

vanti dalla corrispondenza ricevuta dal pubblico concernenti le relazioni e gli interessi pubblici, e gli aspetti informativi della questione (Si veda il paragrafo 9). Corrispondenza e richieste di natura puramente tecnica e scientifica verranno inoltrate all'ATIC per averne elementi di risposta.

8. Rilascio di informazioni. Tutte le informazioni o i rilasci di informazioni concernenti gli UFO, di qualunque origine o natura, verranno rilasciate al pubblico o a persone ed organizzazioni non ufficiali a cura dell'Ufficio dei Servizi di Informazione, Ufficio del Ministro dell'Aeronautica. Ciò include le risposte a corrispondenza inviata direttamente all'ATIC ed altre attività dell'Aeronautica da privati cittadini richiedenti commenti, risultati di analisi ed investigazioni sugli avvistamenti (ad eccezione delle richieste provenienti dal Congresso).

9. Eccezioni. Il comandante di una base nelle vicinanze della quale si sia verificato un avvistamento UFO può, rispondendo ad istanze locali, rilasciare informazioni alla stampa o al pubblico solo nel caso in cui l'oggetto dell'avvistamento sia stato *positivamente identificato come oggetto noto o familiare*, avendo cura di non rivelare aspetti classificati e nomi dei redattori dei rapporti (Si veda il paragrafo 18). Se l'avvistamento risulta inspiegabile o di difficile identificazione a causa di insufficienti informazioni o inconsistenze, l'unica notizia che può essere rilasciata è che le investigazioni sono in corso e che solo al termine sarà possibile fornire ulteriori elementi. Se l'azione investigativa è stata portata a termine, è possibile rilasciare la notizia che i risultati delle investigazioni saranno inviati all'ATIC per ulteriore verifica ed analisi. Ulteriori richieste dovranno essere inoltrate al locale Ufficio dei Servizi di Informazione.

10. Rilascio di informazioni da parte di fonti esterne all'Aeronautica. Nel caso in cui giornalisti, scrittori, pubblicisti o privati cittadini rilascino informazioni concernenti un avvistamento UFO, ogni cura dovrà essere posta per evitare che le affermazioni, teorie, opinioni e supposizioni espresse da tali individui vengano associate con, o figurino come informazioni di natura ufficiale.

11. Contatti. Richieste di interviste, conferenze stampa, interventi o discussioni private provenienti da privati cittadini od organizzazioni saranno inoltrate all'Ufficio dei Servizi di Informazione presso l'Ufficio del Ministro dell'Aeronautica. Il personale dell'Aeronautica, ad eccezione di quello facente parte dell'Ufficio per i Servizi di Informazione, non contatterà privati cittadini in merito a casi di UFO, ne' discuterà aspetti quali loro funzioni ed attività con persone non autorizzate, a meno che non venga loro specificamente ordinato, e questo comunque sulla base del principio della "necessità di sapere".

SEZIONE C - PREPARAZIONE ED INOLTRO DEI RAPPORTI

12. Informazioni generali:

a. I paragrafi 2 e 5 verranno usati come guida nelle operazioni di vaglio dei dati, investigazione e produzione dei rapporti, il cui formato sarà conforme a quanto definito nel paragrafo 15. Le attività riceventi i rapporti iniziali su oggetti e fenomeni aerei effettueranno una prima verifica onde valutare se l'oggetto del rapporto risponde ai requisiti indicati nel paragrafo 2c. Ai sensi del presente regolamento, a quei rapporti che non rientrano in tale definizione non verrà dato seguito.

b. Allo scopo di assistere le attività ed il personale responsabile nella gestione, vaglio e processamento iniziale delle informazioni UFO ricevute, vengono di seguito elencate le principali categorie e le fonti dei rapporti che vengono normalmente ricevuti:

- (1) Di solito i rapporti UFO vengono ricevuti da tre diverse fonti:
 - (a) Civili (piloti di linea, privati e professionisti, operatori di torre, personale tecnico, osservatori casuali e pubblico in generale) mediante corrispondenza, telefono o interviste personali;
 - (b) Unità e personale militari (piloti, osservatori, operatori radar, controllori) mediante telefono, messaggistica elettronica, o intervista personale;
 - (c) Unità paramilitari (posti di osservazione, osservatori e centri di filtro dei GOC - Corpo degli Osservatori a Terra-), normalmente per via telefonica.
- (2) I rapporti ricevuti da fonti civili sono normalmente di due tipi:
 - (a) Quelli che riferiscono solamente di un'osservazione UFO, accompagnata da una maggiore o minore quantità di informazioni a corredo.
 - (b) Quelli che si riferiscono solo in parte ad un UFO osservato, ma che principalmente richiedono informazioni su aspetti del Programma UFO.

c. I rapporti considerati come appartenenti primariamente alle categorie di pubbliche relazioni o informazioni generali (si vedano i paragrafi 4d, 7, 8, 9 e b(2) di cui sopra) dovranno essere inoltrati all'Ufficio dei Servizi di Informazione. Eventuali dati utili relativi all'UFO potranno essere estratti prima dell'invio a scopo di investigazione e/o analisi.

13. Modalità per la trasmissione dei rapporti. Ogni informazione sugli UFO dovrà essere inviata rapidamente, senza prescindere dalle necessarie attività di vaglio ed investigazione che devono essere effettuate prima dell'invio. I rapporti datati non

oltre 3 giorni dalla data dell'avvistamento verranno trasmessi elettricamente con classifica di urgenza "Urgente". I rapporti trasmessi per via elettrica dopo 3 giorni recheranno la classifica "Ordinario".

Rapporti di avvistamento in formato cartaceo più vecchi di 3 giorni possono essere redatti sul Modello AF-112, Rapporto Informativo dell'Intelligence Aeronautica (AIIR) e sul relativo supplemento AF 112a (si vedano i paragrafi 14 e 15); il loro uso tuttavia deve essere ridotto al minimo per i rapporti iniziali, in quanto il ritardo spesso introdotto dal processamento e dalla trasmissione attraverso i relativi canali può ostacolare ulteriori investigazioni. Tale fattore deve essere preso in attenta considerazione nei casi in cui si ritiene opportuna l'immediata investigazione o studio di un avvistamento. Il ricorso alle comunicazioni elettriche consente di eliminare tali ritardi. In questi casi, ad un rapporto iniziale inviato per via elettrica farà seguito una sua continuazione e/o un rapporto completo redatto sul Modello AF-112.

14. Destinatari dei rapporti:

a. *Rapporti per via elettrica.* I rapporti per via elettrica vanno inviati con messaggio indirizzato ai seguenti destinatari:

- (1) Comandante della Difesa Aerea
Base di Ent
Colorado Springs, Colorado
- (2) La più vicina Divisione Aerea (Difesa)
(Solo per le retrovie.)
- (3) Comandante del Centro Tecnico
dell'Intelligence dell'Aeronautica
Base di Wright-Patterson
Dayton, Ohio
- (4) Assistente del Capo di Stato Maggiore
per l'Intelligence
Quartier Generale dell'Aeronautica
Washington 25, D.C.
- (5) Ufficio dei Servizi di Informazione
Quartier Generale dell'Aeronautica
Washington 25, D.C.

b. *Rapporti cartacei:*

- (1) Entro le retrovie, indirizzare tutti i rapporti direttamente all'ATIC, il quale riprodurrà ogni rapporto e lo distribuirà alle attività di intelligence interessate operanti nella zona di retrovia interessata, nonché all'Ufficio dei Servizi di Informazione, qualora sia ritenuto necessario.
- (2) Al di fuori delle retrovie, inviare i rapporti come prescritto nel documento "Istruzione sulla Raccolta di Elementi di Intelligence" (ICI), Giugno 1954 a :
Assist. Capo di S. M. per l'Intelligence
Quartier Generale dell'Aeronautica
Washington 25, D.C.

c. *Rapporti da civili.* Laddove possibile, fonti civili intenzionate ad inviare rapporti su UFO dovrebbero essere consigliate di inviare il rapporto alla più

vicina base dall'Aeronautica, piuttosto che all'ATIC.

15. Principali dati per i rapporti e loro formato.

Tutti i messaggi trasmessi per via elettrica recheranno la dicitura "UFO" all'inizio del testo, mentre nei rapporti cartacei questa comparirà all'inizio dell'oggetto. In tutti i rapporti devono essere forniti i seguenti dati, nell'ordine illustrato di seguito:

a. *Descrizione dell'Oggetto/i:*

- (1) Forma.
- (2) Dimensioni relative ad un oggetto noto (usare uno dei seguenti termini: testa di spillo, pisello, monete da 5 cent., da 10 cent., da ¼ di dollaro, da ½ dollaro, un dollaro d'argento, palla di baseball, pompelmo o pallone da basket) tenuto in mano all'incirca la distanza del braccio teso.
- (3) Colore.
- (4) Numero.
- (5) Formazione, se più di uno.
- (6) Ogni dettaglio o particolarità discernibile
- (7) Presenza di coda, scie di condensa o di scarico, includendo le dimensioni della stessa rispetto all'oggetto (o agli oggetti).
- (8) Suoni. Se udito, descrivere il suono.
- (9) Altre particolarità pertinenti o inconsuete.

b. *Descrizione della rotta dell'Oggetto/i:*

- (1) Cosa ha per primo richiamato l'attenzione dell'osservatore/i verso l'oggetto/i?
- (2) Angolo di elevazione ed azimut dell'oggetto/i nel momento della prima osservazione.
- (3) Angolo di elevazione ed azimut dell'oggetto/i al momento della sua scomparsa.
- (4) Descrizione della traiettoria e delle manovre dell'oggetto/i.
- (5) Come è scomparso l'oggetto/i? (Ad esempio, istantaneamente verso nord, ecc.)
- (6) Per quanto tempo è rimasto visibile l'oggetto/i ? (essere precisi, ad esempio: 5 minuti, 1 ora, ecc.)

c. *Modalità di osservazione:*

- (1) Usare uno o più dei seguenti elementi in qualsiasi combinazione:
Da terra-visiva, da terra-elettronica, in volo-elettronica (se elettronica, specificare il tipo di radar.)
- (2) Indicare gli ausili ottici (telescopi, binocoli, ecc.) usati e una loro descrizione.
- (3) Se l'avvistamento è stato effettuato in volo, indicare il tipo di aereo, matricola, altezza, rotta, velocità e base di stanza.

d. *Ora e Data dell'Avvistamento:*

- (1) Utilizzare il gruppo data-orario con ora Zulu.
- (2) Condizioni di luce. (Usare uno dei seguenti termini: notte, giorno, alba, tramonto).

e. Posizione dell'osservatore/i. Indicare l'esatta latitudine e longitudine di ogni osservatore e/o posizione geografica. Nei rapporti inviati per via elettrica includere una posizione descrittiva facente riferimento ad una località nota, come ad es.: "2 miglia Nord di Deeville", o "3 miglia Sud-Ovest di Blue Lake", dato che interferenze ed errori nella stampa possono rendere impossibile la corretta individuazione del punto; ad esempio, il gruppo trasmesso come 89 45N, 192 71W potrebbe venire stampato presso il destinatario come 39 45N, 102 21W.

f. *Identificazione ed informazioni a proposito dell'osservatore/i:*

- (1) Civili: Nome, età, indirizzo postale, occupazione.
- (2) Militari: Nome, grado, corpo, incarico e stima dell'affidabilità.

g. *Condizioni meteo e dei venti al momento e sul posto dell'osservazione:*

- (1) Resoconto dell'osservatore/i sulle condizioni meteo.
- (2) Bollettino della più vicina stazione meteorologica automatica (AWS) o Ufficio Meteorologico civile riportante i dati su forza e direzione del vento espressi in nodi e gradi alla superficie ed a 6.000, 10.000, 16.000, 20.000, 30.000, 50.000 e 80.000 piedi qualora disponibili.
- (3) Altezza della base delle nubi (ceiling).
- (4) Visibilità.
- (5) Copertura nuvolosa.
- (6) Temporalità nell'area ed eventuale quadrante interessato.

h. Ogni altra attività o condizione di tipo meteorologico, astronomico o quant'altro, che possa essere responsabile dell'avvistamento.

i. Azioni di intercettazione o identificazioni intraprese (laddove fattibile, compatibilmente con le esistenti direttive di difesa aerea).

j. Posizione, altezza approssimativa e direzione generica di volo di ogni traffico in zona al momento dell'avvistamento.

k. Posizione, titolo e commenti dell'ufficiale redattore, compresi la sua preliminare analisi delle possibili cause dell'avvistamento/i.

16. Dati negativi o inapplicabili. Anche se la fonte non ha fornito, o non gli sono state richieste, specifiche informazioni, non usare i termini "negativo" o "sconosciuto" fino a quando non siano stati esperiti tutti i tentativi per ottenere le informazioni elencate nel paragrafo 15. Per esempio, le informazioni sulle locali condizioni meteorologiche, come richiesto nel paragrafo 15 punto g, possono essere ottenute dalla locale struttura militare o civile. Si usi la dicitura

"non applicabile" (abbreviato N/A) solo quando il quesito non si applica allo caso specifico.

17. Commenti dell'ufficiale redattore. L'ufficiale incaricato della redazione includerà nel suo rapporto un'analisi preliminare ed un suo commento sulle possibili cause dell'avvistamento o identità dell'oggetto avvistato, assieme ad una descrizione delle basi logiche di quest'ultimo. Ogni sforzo deve essere posto in atto onde ottenere informazioni pertinenti e di verificare ogni possibile traccia ed ipotesi concernente l'identità dell'oggetto avvistato o la spiegazione dell'avvistamento (Si veda il paragrafo 5.) L'ufficiale redattore che riceve il rapporto iniziale infatti si trova in una posizione molto migliore per condurre un'azione "sul posto" rispetto a personale investigativo che può subentrare solo in un secondo tempo e quasi sempre troppo tardi per ottenere quei dati di vitale importanza o le informazioni che consentono di raggiungere conclusioni certe.

18. Classifica di segretezza. Normalmente i rapporti di avvistamento UFO non devono essere classificati ai fini della segretezza, a meno che i dati di cui al paragrafo 15 non lo richiedano. La classifica ha lo scopo di proteggere:

a. I nomi delle fonti degli avvistamenti ed altre persone coinvolte, se esplicitamente richiesto da queste o se considerato necessario;

b. Metodi o procedure di intelligence, investigazione o intercettazione.

c. Posizione di siti radar ed altri simili siti o equipaggiamenti classificati.

d. Informazioni su certi tipi di aeromobili o missili classificati, loro caratteristiche e prestazioni, o comunque di dispositivi che possono essere coinvolti nell'avvistamento.

19. Compilazione di rapporti che includono prove fisiche. Tali prove (fotografie o reperti) devono essere prontamente notificate:

a. Prove fotografiche:

- (1) *Immagini statiche.* Inviare il negativo e due stampe opportunamente intitolate, oppure indicare il luogo, la data e l'ora.
- (2) *Immagini in movimento.* Ottenere il film originale. Esaminare la pellicola allo scopo di rilevare tagli evidenti, alterazioni, obliterazioni o altri difetti ed includere nel rapporto commenti su ogni irregolarità, in particolar modo se il film è stato ricevuto da fonti non ufficiali.
- (3) *Informazioni fotografiche supplementari.* Negativi e stampe non sono di per sé spesso sufficienti a fornire dati certi o consentire conclusioni definitive (si veda AFM 200-9, documento classificato a di-

istribuzione limitata.) Includere pertanto informazioni che possano essere utili per calcolare o stimare distanze, dimensioni apparenti e natura dell'oggetto, probabile velocità e movimenti, quali ad esempio:

- (a) Tipo e marca dell'apparato fotografico,
 - (b) Tipo, lunghezza focale e marca, dell'obiettivo,
 - (c) Marca e tipo della pellicola,
 - (d) Velocità dell'otturatore impiegata,
 - (e) Valore dell'apertura del diaframma (il numero "f"),
 - (f) Filtri usati,
 - (g) Se è stato impiegato un tripode o un supporto,
 - (h) Se è stata usata la tecnica del "panning" (accompagnare con il movimento della macchina fotografica il movimento dell'oggetto allo scopo di evitare l'effetto di "mosso")
 - (i) La direzione esatta dell'obiettivo rispetto al nord vero, ed il suo angolo di elevazione rispetto al suolo.
- (4) *Altri dati relativi all'apparecchio fotografico.* In caso non fosse possibile ottenere dati supplementari, i minimi dati che devono essere forniti sono il tipo dell'apparato, il più piccolo ed il più grande dei valori "f" e la velocità dell'otturatore utilizzata.

(5) *Radar.* Inviare due copie di ogni immagine radar, attribuendo loro il titolo in conformità alle disposizioni contenute nel documento AFR 95-7. Tali fotografie saranno classificate secondo le disposizioni della sezione XII del documento AFR 205-1 del 3 gennaio 1956.

NOTA: Se possibile, il materiale fotografico deve essere sviluppato prima dell'invio. Qualora questo non fosse possibile, indicare chiaramente il fatto sulla busta. Si è infatti spesso verificato che materiali non sviluppati siano stati accidentalmente esposti nel corso di controlli subiti nel loro iter attraverso i canali postali ordinari.

b. *Materiali.* Qualsiasi unità dell'Aeronautica che riceva materiale di sicura o sospetta provenienza UFO deve salvaguardarlo in maniera tale da evitare alterazioni o decadimenti che possano compromettere il suo valore a fini di intelligence e di analisi.

c. *Fotografie, filmati e negativi inviati da singoli.* Materiale fotografico e cinematografico viene spesso inviato da privati come parte dei loro rapporti di avvistamento UFO. Tutto il materiale originale sarà ritornato alla persona una volta completati i necessari studi, analisi e duplicazione da parte dell'Aeronautica.

SU ORDINE DEL MINISTRO DELL'AERONAUTICA:

UFFICIALE:

J.L TARR
Colonnello, Aeronautica degli Stati Uniti
Direttore dei Servizi Amministrativi

THOMAS D. WHITE
Capo di Stato Maggiore

DISTRIBUZIONE:

S